

1.0 AREE OMOGENEE - PREMESSA

Nell'ambito della cartografia vengono individuate le aree che, oltre ad essere comprese entro il perimetro del Parco del Rocco, ricadevano (al momento della redazione) rispettivamente anche entro il perimetro del Parco sud Milano (in regime di salvaguardia a seguito Delibera Consiglio Provinciale di Milano n. 20345/1980/91 del 20.10.93) e della riserva naturale "Bosco WWF di Vanzago" (D.G.R. n. 6/34936 del 06.03.98).

A tale riguardo si precisa che, per quanto riguarda la sovrapposizione con il Parco Sud Milano, con l'approvazione del PTC del Parco Regionale avvenuta con DGR 03.08.2000 n. 818, le predette aree sono state stralciate dal Parco Sud e, pertanto allo stato attuale esse ricadono unicamente entro il Parco del Rocco.

Con riferimento alla sovrapposizione con la Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago (D.G.R. 06.03.1998 n. 34963), si rinvia a quanto previsto dal Piano della Riserva in quanto le Riserve e i Monumenti Naturali possono essere ricompresi entro il perimetro di un PLIS (Circolare sui PLIS, D.G.R. 21.05.1999 n. 43150).

2.0 AREE OMOGENEE - NORMATIVA

In conformità a quanto previsto al punto 1 del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 2619 del 27.05.1996 ed alla luce delle ulteriori indicazioni di massima fornite dalla DGR 21.05.1999 n. 6/43150, per quanto riguarda le zone individuate nell'ambito della cartografia di azionamento, valgono le prescrizioni attuative che seguono.

2.1 Area boschiva esistente

Raggruppa le aree coperte da bosco secondo i criteri individuati dalla L.R. 80/89, e le aree ritenute di possibile interesse in tale senso, individuate durante la fase conoscitiva.

Restano escluse da tale azzonamento i pioppeti e gli impianti arborei così detti a “rapido accrescimento”, purchè soggetti a cure colturali.

Per tali aree, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente è previsto unicamente il mantenimento a bosco.

Per quanto riguarda le modalità di gestione di queste aree si rinvia a quanto prescritto nel successivo art. 3.1.

2.2 Area agricola di potenziamento forestale

Su tali aree, fermo restando la possibilità di continuare l'attività agricola, si intende incentivare preferenzialmente una progressiva conversione verso l'insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti, da effettuarsi o su iniziativa privata o tramite le forme di sovvenzionamento pubblico individuate dallo Sportello del Parco.

In questo senso è consentita unicamente la conduzione di normale attività di coltivazione.

La realizzazione degli interventi di conversione a bosco dovrà comunque garantire il mantenimento della maglia irrigua principale e secondaria, lasciando a tale scopo idonei spazi di transito per i mezzi di manutenzione.

Vanno comunque conservati le siepi boscate ed i filari già esistenti, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3.1.

Su tali aree è consentita la realizzazione di nuove costruzioni in ampliamento a quelle esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, nonché la realizzazione di nuove costruzioni per la ricollocazione del centro aziendale, secondo i criteri individuati dalla L. R. 93/80. Inoltre è sempre consentita la effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento igienico sanitario e di restauro conservativo.

2.3 Area agricola

Individua quelle parti di territorio dove l'agricoltura deve essere mantenuta, sostenuta ed incentivata, anche in funzione di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; i prati con irrigazione iemale e quindi assimilabili a marcite, individuati nella fase di studio, in virtù della loro particolare valenza ambientale, sono indicate con apposita simbologia.

Per quanto riguarda la gestione agricola generale, ferma restando la libertà di operare da parte dell'imprenditore agricolo nel rispetto delle normative vigenti in tema di utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci, ecc., il Parco promuove ed incentiva l'incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto ambientale, da realizzarsi su base volontaria.

In particolare incentiva la conservazione ed incremento dei prati stabili, dei prati assimilabili alle marcite e dei prati magri, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con gli agricoltori.

In queste aree vanno conservati le siepi boscate ed i filari già esistenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 3.1.

Laddove, per esigenze colturali se ne dovesse prevedere la eliminazione, si dovrà procedere alla conseguente compensazione per una superficie equivalente da individuarsi all'interno del Parco, compatibilmente con le disponibilità di aree.

In questa zona non è consentito l'insediamento di nuove strutture ed impianti produttivi artigianali ed industriali; per le attività già esistenti è consentita la prosecuzione, a condizione che non vengano svolte lavorazioni classificate nocive e insalubri ai sensi della normativa vigente.

Gli interventi edilizi sugli edifici adibiti alle predette attività potranno essere connessi unicamente a opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento

igienico e risanamento conservativo, a condizione che ne sia migliorato l'inserimento ambientale.

In questa area sono ammessi interventi edilizi per:

a) nuovi edifici residenziali e recupero anche in ampliamento di quelli esistenti purchè connessi all'attività agricola. La concessione è rilasciata previa verifica dell'esistenza delle strutture aziendali e nei limiti previsti dalla L.R. 93/80.

b) Fabbricati di servizio utili all'attività agricola. Per detti fabbricati i limiti sono quelli previsti dalla L.R. 93/80. Tale edificazione potrà avvenire previa stipula dei relativi atti di asservimento da trascrivere nei registri immobiliari redatti al fine di mantenere la destinazione d'uso e la consistenza dei fondi.

c) Nuovi allevamenti zootecnici o ampliamento di quelli esistenti con annessi fabbricati ed impianti necessari alle attività zootecniche, secondo accertati criteri di compatibilità ambientale così come indicato dalla normativa vigente ed in particolare dal R. R. n. 37/93 e L.R. 93/80.

d) L'insediamento di nuove strutture ed impianti produttivi di prima trasformazione, purchè collegati a insediamenti agricoli esistenti e aventi come oggetto la lavorazione di prodotti aziendali.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti precedenti, laddove non riguardino insediamenti già esistenti il relativo computo dei parametri edificatori utili ai sensi della L.R. 93/80 verrà effettuato tenendo conto unicamente dei terreni presenti nei comuni aderenti al Parco.

In questa area è ammessa l'attività agrituristica di cui alla L.R. 3/92, purchè localizzata entro il sedime edificato.

E' consentita inoltre l'introduzione di colture florovivaistiche ed orticole specializzate purchè non comportino la realizzazione di opere ad impianto fisso fuori terra.

Per gli edifici residenziali esistenti, con destinazione non connessa all'attività agricola sono ammessi unicamente interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Gli ampliamenti ed i nuovi insediamenti di edifici diversi dagli abitativi, consentiti ai punti precedenti dovranno presentare tipologie consone all'esistente.

2.4 Area agricola con funzione di corridoio ecologico

Individua le aree adibite ad uso agricolo, situate in porzioni di territorio ritenute interessanti ai fini di un potenziamento dei collegamenti tra le aree di maggiore interesse forestale e faunistico, ove già insistono significative presenze di siepi boscate non comprese nelle aree già individuate ai punti 2.1 - 2.2.

In tali aree, fermo restando la possibilità di svolgere l'attività agricola come espresso al precedente punto 2.3, si intende indirizzare preferenzialmente gli interventi di potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l'insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito, preferibilmente interessando i tratti di completamento individuati nella cartografia di azionamento al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano.

In questo senso, similmente a quanto indicato nel precedente art. 2.2 gli interventi di cui sopra possono essere effettuati o su iniziativa privata o tramite le forme di sovvenzionamento pubblico individuate dallo sportello del Parco, e comunque secondo le modalità di cui all'art. 3.1.

2.5 Aree agricole con presenza di zone umide artificiali da assoggettare ad interventi di rinaturalizzazione convenzionati e aree a lago esistenti

Questa zona comprende la parte dei terreni della cave attive o dismesse, più prossima ai bacini di falda, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.8 per le attività estrattive in corso e quanto previsto dall'art. 2.3 successivamente al termine dell'attività estrattiva.

Il rilascio di parere da parte del Parco ai fini dell'ottenimento di nuove autorizzazioni alla escavazione (laddove prevista dal Piano Cave Provinciale) è subordinata al recepimento dei contenuti sotto espressi da effettuarsi nell'ambito di idonea convenzione con il Comune competente o ad integrazione degli accordi convenzionatori già in essere, nonchè da specifica documentazione progettuale integrativa, con riguardo alle aree nuovo sviluppo della coltivazione ed alle aree per le quali al momento della richiesta non sia ancora stato completato il recupero ambientale già oggetto di autorizzazione.

Cava di Casorezzo-Busto Garolfo

A completamento dell'avvenuto insediamento temporaneo di un ambiente palustre di interesse faunistico mantenuto dall'attività di lavaggio ghiaie in aree occupate da discarica di materiali inerti ed attualmente in fase di progressivo colmatamento, e al fine di realizzare un asse est-ovest di collegamento forestale e faunistico con le limitrofe aree boschive, si prevedono (anche a titolo di compensazione) le seguenti prescrizioni:

- In comune di Busto Garolfo:

a) recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna in corrispondenza della discarica di rifiuti autorizzata dalla Provincia di Milano con atto n.

3035/1855/80 del 05/03/96 e Dispositivo Dirigenziale n. 43/98 del 29/10/98 con riempimento eseguito con soli rifiuti inerti.

b) recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna previo riempimento con soli rifiuti inerti e ricreazione di nuova zona umida alimentata artificialmente, almeno equivalente a quella preesistente, in corrispondenza della discarica di rifiuti inerti autorizzati dalla Regione Lombardia con atto n. 57465 del 27/09/94. Il rimboschimento dovrà essere preceduto dal riporto di uno strato di terreno coltivo non inferiore ai 50 cm.

c) Recupero ambientale con sistemazione a fossa rimboschita in corrispondenza dell'area di attuale coltivazione di cava autorizzata dalla provincia di Milano con Dispositivo Dirigenziale n. 7 del 11/11/97

In Comune di Casorezzo:

- realizzazione del recupero ambientale dell'area a mezzo rimboschimento

Cava Crosignani e Cava S. Giuseppe

In considerazione della previsione di mantenimento in tali aree di superfici a lago valgono le seguenti prescrizioni:

- mantenimento delle superfici a lago previste dal Piano Cave;
- connessione con le fasce boscate circostanti; creazione di porzioni ripariali ospitanti cenosi igrofile naturaliformi, introduzione di idonee piante acquatiche fluttuanti nel bacino lacustre, mantenimento di limitati tratti subverticali di parete in sabbia e ghiaia adatti alla nidificazione di specie animali, da agevolare con la posa di strutture nido adatte.

Ex Cava Cantone

L'area è attualmente sede di pesca sportiva.

Il ripristino con alberi e arbusti è parziale e non sempre in sintonia con le caratteristiche della zona.

Pertanto, interventi di completamento del riassetto ambientale devono essere condotti secondo modalità analoghe a quanto previsto per le aree umide esistenti

nell'ambito della Cava Crosignani e S. Giuseppe, con lo scopo di pervenire all'ottenimento di aree più ricettive per la fauna e la vegetazione autoctona, specie per quanto riguarda le porzioni meno intensamente fruite (settore nord ovest in fregio alla ferrovia).

2.6 Aree di pubblico interesse

Con specifico soprassegno sono state individuate le aree site all'interno del Parco già in disponibilità delle Amministrazioni Comunali o di interesse ai fini di una possibile pubblica acquisizione.

Su tali aree verrà preferenzialmente effettuata la conduzione di attività di realizzazione di progetti pilota di potenziamento forestale, di rinaturalizzazione, di fruizione attrezzata o di ripristino di situazioni di degrado, finalizzate anche alla organizzazione di aree per la sperimentazione funzionale dell'insegnamento scolastico teso alla esemplificazione delle modalità di intervento e gestione del territorio.

A questo scopo sarà compito del Parco definire con le competenti amministrazioni comunali specifici accordi convenzionatori tesi alla gestione dei predetti fondi, nonchè procedere alla elaborazione dei progetti pilota.

2.7 Nuclei edificati di interesse storico - paesistico

Sono individuati con apposita simbologia i nuclei edificati, formati anche da più complessi agricoli contigui, interessati anche dalla presenza di edifici significativi quali oratori, nuclei rurali, case padronali, costituenti per la loro composizione o per la presenza di elementi architettonici di rilievo, centri di riferimento nell'attuale tessuto rurale.

Per nuclei di interesse storico - paesistico si intendono i complessi individuati nella cartografia di azzonamento con apposita simboleggiatura e delimitazione.

In tali nuclei l'attività agricola è sempre considerata funzione primaria e prevalente; sono ritenute compatibili o complementari le destinazioni residenziali, socio assistenziali, culturali, agrituristiche.

E' sempre ammessa sugli edifici esistenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il risanamento conservativo.

Ogni altro intervento di risanamento e di recupero è soggetto a formazione di piano di recupero ai sensi dell'art.28 delle L. 457/78 esteso a tutto l'ambito cortilizio in cui l'unità ricade.

Il piano di recupero si attuerà mediante individuazione di unità minime di intervento e nel rispetto delle presenti norme:

a) Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; eventuali trasformazioni, ampliamenti e nuovi inserimenti dovranno presentare tipologie consone all'esistente. In tal senso andranno rispettati i caratteri tipo-morfologici del nucleo edificato con la valorizzazione degli edifici storici di rilievo, la riproposizione delle partiture e della continuità delle facciate, il mantenimento delle corti e degli androni di passaggio, delle altezze e dei materiali.

b) I caratteri tipologici ripercorreranno gli elementi tipici dell'architettura rurale lombarda come le coperture in coppi in cotto su orditura lignea, i serramenti in legno verniciato, l'uso del mattone a vista abbinato all'intonaco a civile tinteggiato nella gamma di colori delle terre.

c) Gli interventi per usi agricoli sugli edifici esistenti dovranno comunque rispettare i caratteri tipo-morfologici del complesso edificato.

d) Qualora, per un migliore utilizzo agricolo degli edifici esistenti si rendessero necessarie demolizioni con ricostruzione di edifici obsoleti o inadeguati, la loro sostituzione andrà prevista con soluzioni planivolumetriche che, in ogni caso, non alterino la lettura del complesso e con caratteristiche tipo-morfologiche adeguate alle particolarità architettoniche presenti.

3.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 Criteri per la realizzazione e la gestione di boschi, fasce boscate e filari

Il Parco si attiva per la redazione di un piano di assestamento forestale a norma di legge.

Fino all'entrata in vigore di tale piano, vale quanto prescritto dalla L.R. 8/76 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto di seguito specificato.

Al fine di armonizzare l'utilizzo delle aree boscate con gli obiettivi del presente documento, il Parco persegue l'accordo con gli Enti Delegati affinché vengano considerati gli indirizzi e le modalità per un utilizzo forestale e per la riqualificazione naturalistica delle varie parcelle, individuate nella cartografia e schede tecniche facenti parte quale Allegato E1 e E2 del presente documento; tali indicazioni sono integrate dagli indirizzi generali di carattere naturalistico sotto indicati.

In ogni intervento di cura e manutenzione va salvaguardata, oltre alle specie autoctone, anche la robinia mentre devono essere contenute le specie le infestanti (ailanto e ciliegio tardivo); negli impianti ex novo di boschi, siepi e filari devono essere incrementate le specie autoctone, con particolare riferimento a: farnia, rovere, carpino bianco, pioppo nero, pioppo bianco, ciliegio selvatico, acero campestre, tiglio selvatico, ontano nero.

Le querce autoctone (rovere e farnia) vanno salvaguardate anche nel caso di esemplari isolati.

Nella cura e nei nuovi impianti di siepi, fasce boscate e boschi è vietato l'impianto di specie esotiche arboree ed arbustive, mentre deve essere incrementata la presenza di specie arbustive autoctone, con particolare riferimento a: *Corylus avellana*,

Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus.

Negli stessi interventi va salvaguardata e dove possibile diffusa la componente erbacea nemorale, con particolare riferimento a: pervinca, mughetto, sigillo di Salomone, edera, della quale sono vietati la raccolta ed il danneggiamento, fatte salve le normali pratiche selvicolturali

Pertanto, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, il Parco mette disposizione delle realtà operanti sul territorio, un contingente annuo di sementi e/o materiale per prorazione vegetativa adatto.

Nel valutare le proposte di riordino dei fondi che implicino lo spostamento e/o la modifica di siepi e fasce boscate esistenti, si considera una condizione ideale dal punto di vista faunistico (laddove non inficiante la normale pratica agricola) la realizzazione di siepi, cortine e fasce boscate con larghezza utile a costituire un asse prevalentemente arboreo integrato ai lati da vegetazione prevalentemente arbustiva.

In ogni caso, le nuove siepi devono avere composizione mista e plurispecifica e comprenderanno sia specie arbustive che arboree.

La gestione delle siepi boscate e dei filari già individuati nella cartografia costituente l'Allegato E2, andrà effettuata secondo quanto indicato nelle schede descrittive di cui all' Allegato E1, salvo sempre consentire il governo a ceduo secondo gli usi e consuetudini locali.

Il materiale di risulta delle utilizzazioni boschive potrà essere accumulato in bosco, nel rispetto della legislazione vigente, a scopo faunistico.

Il Parco incentiva la distribuzione sul territorio di strutture nido artificiali privilegiando specie quali cince, allocco, civetta, rampichino, picchio muratore e chiroteri, anche promuovendo tramite idonee iniziative il coinvolgimento delle scuole dei comuni territorialmente interessati dal Parco.

3.2 Criteri per la gestione dei canali e fossi

Lungo la rete di canali principali, in corrispondenza di aree soggette a pubblico demanio, il Parco si attiva al fine di pervenire alla disponibilità convenzionale delle aree per la effettuazione di interventi di potenziamento boschivo o di rinaturalizzazione, fermo restando il mantenimento di idonei passaggi ed accessibilità per gli interventi di manutenzione.

Sulla rete irrigua sono sempre ammessi gli interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria.

Gli interventi di regimazione delle acque su tratti facenti parte della rete irrigua principale e, comunque, al servizio di più aziende agricole, potranno essere attuati ma dovranno essere finalizzati anche ad un miglioramento ambientale della regimazione delle acque e del paesaggio agrario.

In occasione di eventuali interventi straordinari su tratti di canale attualmente tombinati, compatibilmente con motivi di messa in sicurezza e di regimazione delle acque, va prevista la possibilità di procedere alla volontaria e progressiva eliminazione delle tombinature in essere (fermo restando i diritti di passo e i servizi esistenti, e la prevenzione di danni a terzi).

Su tutta la rete irrigua è vietata la esecuzione di nuovi interventi di tombinatura, con la sola esclusione di tratti strettamente necessari a comprovate esigenze irrigue, alla creazione degli accessi ai fondi o dei passaggi connessi con viabilità o servizi o con interventi di messa in sicurezza e regimazione di tratti della rete.

Lo spostamento dei fossi irrigui a uso esclusivo dei singoli proprietari è sempre consentito, fermo restando i diritti di terzi.

3.3 Criteri per la realizzazione delle recinzioni

Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono consentite solo se realizzate a mezzo staccionata aperta o con siepe di specie tipiche locali; in tale senso, entro 90 giorni dalla adozione del presente documento, il Parco procederà alla elaborazione di un abaco delle tipologie consentite.

Sono ammesse recinzioni con rete metallica a fondazioni isolate e siepe, solo a tutela di residenze ed aree edificate e solo per comprovate esigenze di sicurezza e di tutela delle attività e dei complessi produttivi esistenti, limitatamente al perimetro degli edifici e delle relative pertinenze.

Per quanto riguarda le essenze da utilizzarsi per le opere di mascheramento a verde, si richiama a quanti indicato all'art. 3.1.

Sono consentite recinzioni temporanee, per il pascolo del bestiame da rimuoversi alla fine di ogni ciclo d'uso, e per il rimboschimento.

3.4 Criteri per l'utilizzo della rete viabilistica e la fruizione didattica e culturale

Al di fuori della viabilità principale indicata in cartografia di azzonamento, è vietato il transito con mezzi motorizzati.

Da tale divieto sono esclusi i mezzi agricoli in genere, nonchè i mezzi di residenti, proprietari od affittuari di aree poste entro il parco o i mezzi diretti presso i nuclei edificati e le attività produttive presenti all'interno del parco per motivi di visita, servizio o di trasporto merci, nonchè i mezzi di ditte od enti delegati alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità entro il parco, i mezzi di pubblica sicurezza, di emergenza e del Parco.

Nella tavola di azzonamento è riportata anche la rete di sentieri e strade interpoderali utilizzabili per l'accesso e la visita del parco che dovranno essere mantenuti di libera accessibilità al pubblico.

L'eventuale eliminazione o lo sbarramento al pubblico transito di tratti di rete viaria diversi da quelli precedentemente descritti sono consentiti solo in relazione a comprovate esigenze connesse con la conduzione dei fondi agricoli.

Lungo la rete viabilistica di accesso e transito al Parco verrà messa in opera idonea cartellonistica pertinente i limiti, i divieti e gli utilizzi, le cui modalità di realizzazione e disposizione verranno specificate, con riferimento alla normativa vigente, in un apposito regolamento.

Ai fini della fruizione scolastica e della valorizzazione in genere delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche è prevista la realizzazione lungo la rete di percorrenza di accesso e visita al parco di cartelloni didattico-illustrativi degli elementi di maggiore rilievo.

Parimenti è prevista la realizzazione di dispense e fascicoli divulgativi e la organizzazione e formazione di personale per l'accompagnamento di visite guidate.

3.5 Criteri per l'insediamento di infrastrutture di uso pubblico a carattere sovracomunale

Su tutto il territorio del Parco è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio a carattere sovracomunale.

3.6 Criteri per la esecuzione di lavori di sistemazione dei terreni agricoli

I lavori di livellamento e spianamento, consistenti in movimenti di terreno del solo strato attivo superficiale senza preventivo scolturamento, sono consentiti previa comunicazione al Comune.

In tale senso l'imprenditore, sotto propria responsabilità deve dichiarare che le opere da eseguirsi sono necessarie per il miglioramento delle caratteristiche agronomiche e non sono pregiudizievoli di elementi ambientali in quanto attuate su appezzamenti o porzioni di appezzamenti già coltivati

L'effettuazione di sbancamenti con reimpiego in loco dei materiali di risulta, cioè senza conferimento di terra a terzi, che prevedono la rimozione a lato dell'appezzamento di terreno dello strato colturale attivo, il successivo livellamento e la rideposizione dello strato colturale attivo, devono essere subordinati a comunicazione al Comune.

Ai fini della applicazione della presente norma, si considerano opere di livellamento e spianamento quelle che interessano uno strato di terreno massimo di 20 - 25 cm.

Qualora fosse necessario operare a profondità superiori, al fine di salvaguardare la fertilità agronomica dello strato colturale attivo del terreno è obbligatorio lo scolturamento e successiva ristesura della strato colturale attivo.

3.7 Criteri per il recupero delle aree degradate

Il recupero delle aree degradate individuate nella fase di studio conoscitivo e riportate sulla cartografia di azionamento, dovrà essere effettuato entro 2 anni dalla approvazione delle presenti norme, con finalità tali da consentire il loro reinserimento ambientale secondo gli indirizzi dettati dalle schede di cui all'Allegato F ed in conformità con quanto prescritto dall'azionamento generale.

Per interventi che comportino opere di movimento terra o che interessino aree superiori ai 500 mq deve essere presentato al Comune e al Parco un progetto preliminare ai fini del conseguimento di relativo parere.

In situazioni di comprovata necessità, il Parco può procedere direttamente alla esecuzione di interventi di recupero delle aree degradate.

Il Parco, unitamente alle Amministrazioni comunali promuove periodiche campagne di pulizia generale e di raccolta dei materiali di rifiuto presenti sul territorio.

3.8 Criteri per la conduzione della attività di cava

Nell'ambito dell'area del Parco l'attività estrattiva è consentita unicamente all'interno delle aree attualmente individuate dal Piano Cave Provinciale vigente alla data di adozione del presente documento, fino al loro esaurimento e secondo le specifiche normative in esso contenute.

In quanto ritenute incompatibili con le finalità di tutela ambientale, al di fuori di quanto già individuato dal Piano Cave Provinciale vigente alla data di adozione del presente documento, è vietata la individuazione di nuovi poli estrattivi o l' ampliamento di quelli esistenti.

Fatto salvo quanto di cui al precedente articolo 2.5, entro 90 giorni dalla approvazione del presente documento, i titolari dei singoli ambiti estrattivi individuati dal Piano Cave Provinciale, dovranno presentare al Parco:

a) copia della autorizzazione vigente rilasciata dall' Ente Delegato corredata dai relativi allegati progettuali di conduzione dell' attività e dal progetto di recupero ambientale.

b) Copia della convenzione in essere con le competenti Amministrazioni comunali.

c) rilievo planoaltimetrico aggiornato dello stato di fatto relativo a tutte le aree comprese entro l'area di polo, nell'ambito del quale dovranno essere individuate:

- le aree già esaurite e già recuperate;
- le aree in corso di coltivazione ai sensi delle autorizzazioni vigenti, nonché le aree di prevista futura coltivazione;
- le aree marginali che non saranno interessate da coltivazione per le quali sono attuabili a breve interventi di mitigazione ambientale;

- eventuali impianti ed infrastrutture di cui è previsto il mantenimento al termine dell'attività di coltivazione;

- le aree già assoggettate a pubblica fruizione;

- le aree esterne all'area di Polo eventualmente già oggetto di accordi convenzionatori ai fini dell'esecuzione di interventi compensativi.

A fronte di tale documentazione il Parco provvederà ad una valutazione puntuale dello stato di fatto ai fini della individuazione degli interventi di recupero finale, consoni con le indicazioni di cui all'art. 2.5 ed alle prescrizioni di azzonamento generale, applicabili nell'ambito delle autorizzazioni in corso previo accordo con la proprietà, nonché degli interventi di recupero finale da prescrivere al titolare della attività, preventivamente al rilascio di proprio parere relativo a nuove richieste di prosecuzioni o di proroga dell'attività estrattiva.

Successivamente alla cessazione della attività estrattiva, le aree attualmente individuate dal Piano Cave verranno normate secondo le specifiche indicazioni di cui all'azzonamento generale individuato nell'Allegato B.

3.9 Divieti generali

Su tutto il territorio del Parco è vietato:

- a) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici (fatta salva la attività venatoria, dove consentita), raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli. Da tale divieto sono escluse le normali attività di coltivazione agricola e manutenzione, nonché eventuali interventi di carattere igienico sanitario e di tutela dell'agricoltura e le attività di ricerca scientifica, purchè preventivamente segnalati al Parco e al Comune.
- b) Procedere al foraggiamento di selvaggina rilasciata con granaglie e mangimi in mangiatoie al suolo, anche per prevenire l' insorgenza di pullulazioni e infestazioni murine.
- c) L'introduzione di specie animali e vegetali esotiche al di fuori delle aree recintate realizzate a protezione di aree edificate e delle loro pertinenze
- d) L' abbandono di animali domestici..
- e) La realizzazione e conduzione di orti familiari, se non all'interno delle aree già recintate o in contiguità con i nuclei edificati.
- f) L'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico che comportino la occupazione temporanea di aree diverse da quelle comprese nei nuclei edificati o delle immediate pertinenze e lo svolgimento al di fuori della rete viaria di attività sportiva (fermo restando quanto già previsto dalla L.R. 8/76 e successive modificazioni e integrazioni).
- g) La realizzazione di campeggi e la sosta di campers e roulotte.
- h) Lo stazionamento di carovane di nomadi.
- i) La immissione di acqua proveniente da rogge e canali nei laghi di cava.

- l) La accensione di fuochi all'aperto nel rispetto delle prescrizioni della L.R. 8/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
- m) Il danneggiamento delle colture agricole e della vegetazione in genere.
- n) Il transito con cavalli o biciclette al di fuori della rete viaria di transito e visita al Parco.
- o) L'abbandono o il seppellimento di rifiuti in genere.
- p) Il lavaggio di autoveicoli lungo canali o fossi.
- q) La realizzazione di impianti di smaltimento o trattamento di rifiuti e di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli e di rottami, fatto salvi i materiali destinati al riutilizzo nell'attività agricola, purchè nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
- r) L'attivazione di discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavo e demolizioni, purchè non contenenti materiali pericolosi, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava.
- s) L'ammasso di materiali di scavo o d'opera all'esterno delle aree di pertinenza dei nuclei edificati od al di fuori di eventuali cantieri e, comunque, per periodi non strettamente connessi con la logistica di opere in corso di attuazione.
- t) L'effettuazione di interventi di scavo e sbancamento (se non finalizzati alla eventuale realizzazione di opere di interesse pubblico od alla bonifica di aree degradate).
- u) La installazione di cartelli pubblicitari. Per quelli già esistenti è prevista la rimozione entro 60 giorni dalla data di adozione del presente documento.
- v) La sosta di autoveicoli lungo i bordi delle strade e nei campi (se non per esigenze connesse con la conduzione della attività agricola)

3.10 Vigilanza - Repressione degli abusi - Sanzioni amministrative

Per quanto riguarda lo specifico argomento si rimanda a quanto già prescritto dalla normativa vigente in tema di tutela delle aree protette e di salvaguardia ambientale.

Si specifica inoltre che, secondo quanto indicato dalla DGR 21.05.1999 n. 6/43150, punto 5 "la vigilanza compete all'Ente Gestore, con il concorso dei Comuni e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.R. 29.12.1980 n. 105 e succ. mod. , previa intesa con la provincia da cui dipendono le guardie ecologiche volontarie".

Il non rispetto dei divieti di cui all' articolo precedente, laddove non altrimenti perseguito dalle normative vigenti, è punito ai sensi del R.D. 1934 n. 383 con una ammenda di L. 100.000 per le inosservanze di cui alle lettere a), b) ,c) ,d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), s), t), u), v), mentre con un'ammenda di L: 1.000.000 per le inosservanze di cui alle lettere f), q), r).